



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA

5000004

15 MAG 2024

Atto del Settore Risorse Umane n.

DEL

OGGETTO: Decadenza diritto trattamento economico periodo 17/04/2024 – 19/04/2024,
dipendente *omissis*.

<p>Settore Risorse Umane</p> <p>Bilancio 2024</p> <p>C.P.</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Sig.ra Montera Daniela) <i>Diana Montera</i></p> <p>Si attesta che il presente atto non comporta costi</p>	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE</p> <p>D.ssa Carmela Buonfiglio</p> <p>Su delega del Direttore Generale Giusta disposizione n° 17796 del 22/03/2024</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Registrazione n. _____</p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa <input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Funzionario _____</p> <p>Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p>	

Premesso che con “*Esito di Visita Medica di Controllo*” n. 33941838 del 18/04/2024, l’INPS di Catania ha comunicato che il dipendente in oggetto risultava “Sconosciuto/irreperibile” al domicilio;

Vista la nota prot. n. 24181 del 24/04/2024, inviata tramite racc. a/r all’indirizzo di residenza, si è informato il dipendente medesimo che si sarebbe proceduto all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 5 della L. 638/83, per inosservanza delle norme contrattuali in tema di assenza per malattia;

Atteso che a tutt’oggi non risulta che il dipendente in oggetto abbia fornito alcuna motivazione giustificativa per l’irreperibilità di cui trattasi;

Considerato che il dipendente in questione ha disatteso l’obbligo di comunicazione tempestiva dell’indirizzo di reperibilità, che non può intendersi assolto con l’indicazione del domicilio sul certificato online, in quanto lo stesso risulta visibile all’Azienda in data successiva a quella di emissione, di cui alla nota prot. n. 24818/2024;

Visto l’ art. 5 del decreto legge n. 463/83, convertito, con modifiche nella legge n. 638/83, che testualmente recita: “Qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo;

Ritenuto, pertanto, in applicazione della sopra citata normativa, di dover dichiarare il dipendente omissis, decaduto dal diritto all’intero trattamento economico per il periodo 17/4-19/4/2024;

Responsabile del procedimento Sig.ra Daniela Montera;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dichiarare il dipendente omissis decaduto, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 463/83, convertito nella L. 638/83, dal diritto al trattamento economico per il periodo 17/04/2024 – 19/04/2024, per inosservanza dell’onere di comunicazione dell’indirizzo di reperibilità in capo al dipendente assente per motivi di salute;
- Dare mandato all’Ufficio Trattamento economico di contabilizzare l’importo dovuto e di effettuare la relativa trattenuta.
- Dare mandato al Settore Risorse Umane di notificare copia del presente atto all’interessato.

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore Settore Risorse Umane

(D.ssa Carmela Buonfiglio)

